

Roma 3 aprile 2017

Spett.le
Regione Lazio
Direzione Territorio, Urbanistica e Mobilità

Conferenza di servizi decisoria
Stadio per la Roma in località Tor di Valle

**Alla c.a. della Presidente della Conferenza
Arch. Manuela Manetti**

Oggetto: Osservazioni in merito alla Conferenza di servizi

Gentile Presidente,

trasmetto, in allegato alla presente, le ulteriori osservazioni di Federsupporter in merito alla Conferenza di servizi in oggetto, alla luce della Deliberazione della Giunta del Comune di Roma in data 30 marzo scorso.

Con l'auspicio che tali osservazioni, ispirate ed improntate a spirito di leale cooperazione e di costruttività, vengano divulgate a tutte le Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, La ringrazio per l'attenzione e Le porgo i migliori saluti.

Il Presidente
Prof. Dr. Alfredo Parisi

All.c.s.

DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI Area Sistemi Informativi Organizzazione e Valutazione Informatizzazione flussi documentali e Archivio del personale	
04 APR. 2017	
Prot. 174110	Area 00

Roma 3 aprile 2017

Conferenza di servizi decisoria relativa al Progetto definitivo del così detto “ Nuovo Stadio della Roma” da realizzarsi in località Tor di Valle.

OSSERVAZIONI

Premesso:

- che si è avuta notizia il 30 marzo scorso che la Giunta Capitolina ha approvato una Deliberazione con la quale si conferisce mandato al Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica di Roma Capitale di procedere alla revisione della Deliberazione n. 132 dell'Assemblea Capitolina in data 22 dicembre 2014 “ *Sulla base di una proposta progettuale, purchè sia adeguata al mutato quadro delle condizioni e a nuovi obiettivi prioritari*”;
- che, così prosegue la Deliberazione, in conformità alle linee programmatiche 2016/2021 per il governo di Roma, approvate dall'Assemblea Capitolina il 3 agosto 2016, la Deliberazione n. 132 del 22 dicembre 2014 dovrà essere rivista, mediante la rideterminazione del Progetto da essa scaturito, per il raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse così specificati : “ *Riduzione di oltre il 50% della SUL relativa al cosiddetto” Business Park”, attraverso l’eliminazione delle previste torri; massima accessibilità dell’area tramite il trasporto pubblico su ferro e il potenziamento della ferrovia Roma-Lido, prevedendo in particolare un servizio minimo di 20.000 passeggeri l’ora sull’intera tratta, a cui vanno garantiti ulteriori 7.500 passeggeri l’ora sulla FL1 durante gli eventi sportivi – i passeggeri della FL1 potranno accedere all’area attraverso il ponte ciclopedonale che viene confermato; miglioramento dell’accessibilità carrabile, attraverso l’unificazione della via Ostiense-via del mare nell’intero tratto urbano tra Grande-Raccordo Anulare e viale Marconi (l’allungamento del percorso permetterebbe di raggiungere anche il previsto Ponte dei Congressi, già finanziato dallo Stato);superamento delle condizioni di rischio idrogeologico con un intervento più esteso lungo il Fosso di Vallerano; edificazione sostenibile di basso impatto ambientale e con elevati standard energetici attraverso l’adozione di materiali e tecnologie d’avanguardia*”;
- che, successivamente, da notizie di stampa del 1° aprile scorso, si è appreso che il Rappresentante unico di Roma Capitale nella presente Conferenza di servizi avrebbe presentato un documento con il quale si dichiara che “ *non si possono ritenere completamente soddisfatte le condizioni per rimuovere il dissenso rilasciato in Conferenza di servizi*”;
- che, così come previsto dal Decreto lgs n. 127/2016, il suddetto Rappresentante, entro il 3 marzo scorso, aveva presentato la propria Determinazione di dissenso motivato costruttivo che avrebbe potuto trasformarsi in consenso a determinate condizioni che, evidentemente, lo

stesso Rappresentante non ritiene essere state soddisfatte, onde il dissenso già espresso deve ritenersi, a tutti gli effetti, confermato e definitivo;

- che anche il Rappresentante unico della Regione Lazio ha espresso un dissenso motivato costruttivo, indicando una serie di numerose e complesse condizioni, pressoché impossibili da realizzare, ai fini del superamento del dissenso stesso ;
- che, essendo stati sospesi i termini della presente Conferenza per un periodo di trenta giorni, in accoglimento di una richiesta del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990, la Presidente della Conferenza si è riservata di decidere entro il 5 aprile prossimo sulla base delle Determinazioni dei Rappresentanti unici al 3 marzo scorso;
- che la sospensione dei termini, già richiesta ed ottenuta, non è ripetibile, in quanto il richiamato art. 2, comma 7, della Legge n. 241/1990 prevede che tale sospensione possa essere ammessa e concessa per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, tanto è vero che una nuova richiesta di sospensione avanzata dal soggetto proponente è stata respinta per questo motivo.

Ciò premesso,

SI OSSERVA QUANTO SEGUE

La Deliberazione della Giunta Capitolina del 30 marzo scorso configura sostanzialmente, se non una proposta di revoca per sopravvenute ragioni di pubblico interesse della Deliberazione assembleare n. 132 del 22 dicembre 2014, quantomeno una estesa e radicale proposta di variante alla stessa Deliberazione.

Proposta, perché quest'ultima Deliberazione, essendo stata approvata dall'Assemblea comunale, non può che essere revocata o rivista dallo stesso Organo.

Peraltro, l'ordine del giorno approvato dall'Assemblea Capitolina il 23 marzo scorso per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella successiva Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso costituisce un atto di indirizzo politico e non un provvedimento amministrativo.

Non solo, ma il Progetto variato, secondo la prescrizione di cui all'art. 1, comma 304, lettera), della Legge n. 147/2013 dovrebbe essere presentato al Comune dal soggetto proponente, accompagnato da un nuovo piano economico-finanziario conseguente alle variazioni apportate.

Il Comune, infatti, non è legittimato a modificare, motu proprio, il Progetto ed il relativo piano economico-finanziario scaturito dalla Deliberazione n. 132 ; legittimazione che compete unicamente al soggetto proponente, sempre che quest'ultimo voglia conformarsi ai nuovi obiettivi comunali indicati nella Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso.

La verità è che le nuove e sostanziali varianti da apportate al Progetto comportano, secondo costante e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'applicazione della regola del "*contrarius actus*".

Vale a dire la necessità e l'obbligo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 5 marzo 2014, n. 1036) che il procedimento sia "*espressione di una funzione amministrativa di contenuto identico, seppure di segno opposto, a quella esplicitata in precedenza. Tale funzione deve, dunque, articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati, senza i quali rischia di risultare monca o, comunque, difettosa rispetto all'identica causa del potere, sicché l'amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento omologo, anche per quel che concerne le formalità pubblicitarie, di quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto modificato, richiedendosi una speculare, quanto pedissequa, modalità dello svolgimento procedimentale (v.in tal senso, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 11 maggio 2007, n.2306)*".

Non v'è dubbio, pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza, che, ove il soggetto proponente volesse conformarsi alle indicazioni deliberate dalla Giunta comunale il 30 marzo scorso, dovrebbe ritirare il Progetto finora esaminato e valutato dalla presente Conferenza di servizi, presentando al Comune un nuovo Progetto preliminare ed un nuovo piano economico-finanziario.

Il Comune, poi, a propria volta, dovrebbe indire e svolgere una nuova Conferenza di servizi preliminare relativa a tale Progetto e, una volta eventualmente determinata il pubblico interesse, dovrebbe aver luogo una nuova Conferenza di servizi decisoria indetta dalla Regione per l'eventuale approvazione definitiva del nuovo Progetto.

Diversamente, la Conferenza di servizi in atto non può che pronunciarsi esclusivamente e definitivamente il 5 aprile prossimo sul Progetto, così come ad essa finora pervenuto e finora esaminato e valutato.

L'unico temperamento consentito all'applicazione della regola del "contrarius actus" potrebbe verificarsi, soltanto qualora si potesse dimostrare che l'intervento degli Organi che hanno partecipato al procedimento finalizzato all'emanazione dell'atto originario risulterebbe superfluo, non coinvolgendo l'atto modificato profili la cui valutazione sia rimessa alla competenza di tali Organi.

Ipotesi che, con ogni evidenza, non ricorre nel caso di specie, in base alle numerose e radicali modifiche di cui alla Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso che sicuramente comportano la competenza e l'intervento di Organi che hanno partecipato al procedimento da cui è scaturito l'atto originario.

Quanto sopra, senza dimenticare che, attualmente, pende il procedimento di dichiarazione di interesse culturale dell'ippodromo di Tor di Valle avviato il 16 febbraio scorso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma.

Procedimento destinato a concludersi entro 120 giorni dal suo avvio e, quindi, ben oltre la data del 5 aprile prossimo e che comporta l'applicazione, nelle more, delle misure di salvaguardia del bene, in particolare di quella della necessità di sottoporre alla preventiva valutazione della Soprintendenza qualsiasi intervento riguardante il bene stesso.

Vale anche la pena di soffermarsi, in questa sede, su un ulteriore aspetto che la Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso ignora del tutto.

Ci si riferisce, più precisamente, al fatto che tale Deliberazione, tra gli obiettivi da realizzare, non indica quello, pure ignorato dalla Deliberazione n. 132, prescritto dall'art.1, comma 305, della Legge n. 147/2013.

Cioè l'obbligo di intervenire prioritariamente, laddove possibile, mediante recupero di impianti esistenti o mediante impianti da realizzare ex novo localizzati in aree già edificate, con l'obbligo per il Comune, di cui al precedente comma 304, lettera a), di motivare l'eventuale mancato rispetto di tale priorità.

Mancanza di motivazione da cui è affetta sia la Deliberazione n. 132 sia la Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso.

Difetto o, per meglio dire, vizio, d'altronde, già rilevato nella Determinazione del 9 febbraio scorso della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità concernente la VAS.

Tra, infatti, gli approfondimenti e le integrazioni ritenute necessarie nel Rapporto ambientale figurano quelle relative alla valutazione delle alternative, da svilupparsi *"anche alla luce delle indicazioni e previsioni dell'Amministrazione Comunale in merito al "sistema" complessivo dei grandi impianti per lo sport sia in progetto sia esistenti: Stadio Olimpico e Stadio Flaminio"*.

Conseguentemente, nel parere motivato, tra le prescrizioni da ottemperare perché il dissenso possa mutarsi in assenso, figura quella secondo cui *"devono essere puntualmente approfondite e superate tutte le criticità emerse nelle osservazioni degli SCA (Soggetti Competenti in materia Ambientale) e riportate dall'Autorità competente (ndr. Roma Capitale), come specificate nella Tabella Valutazione complessiva delle richieste di approfondimento riportate nel documento di scoping"*.

Tabella che, dal riscontro effettuato delle integrazioni riferite da Roma Capitale, così conclude : “*Manca infine l’indicazione sulle previsioni dell’Autorità Comunale in merito al sistema dei grandi impianti per lo sport sia in progetto sia esistenti- leggasi Stadio Olimpico e Flaminio*”.

Si evidenzerebbe così, sia nella Deliberazione n. 132 sia nella Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso, il difetto di motivazione in ordine all’eventuale impossibilità di osservare l’obbligo di priorità di cui al comma 305 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013.

Molteplici e rilevanti appaiono, perciò, i dubbi di legittimità, sia sul piano contenutistico sia su quello procedimentale, che affliggono il Progetto di Tor di Valle vuoi nella configurazione originaria vuoi in quella che si vorrebbe ora modificare.

E’ forte, quindi, il rischio che, continuandosi a voler ignorare tali dubbi, si possa incorrere in un successivo annullamento in sede giurisdizionale amministrativa del provvedimento che dovesse scaturire dall’attuale Conferenza di servizi, relativamente al Progetto di cui alla Deliberazione n. 132 o che dovesse scaturire da una nuova Deliberazione dell’Assemblea Capitolina conforme alle indicazioni di cui alla Deliberazione di Giunta del 30 marzo scorso.

Il Presidente

Prof. Dr. Alfredo Parisi